



aprile 2024

# flash infopaper

*Compliance & Risk Management*

compliance normativa | anticorruzione

privacy | giurisprudenza

### ► Compliance normativa

- La nuova pubblicazione INAIL per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scaffalature porta pallet
- D.L. n. 19/2024: novità in tema di regolarità degli appalti
- Decreto correttivo Cartabia: modifiche a talune norme del D.Lgs. 231/01
- Patente a crediti per le imprese dal 1° Ottobre 2024: cosa prevede il Decreto PNRR (D.L. n. 19/24)

### ► Anticorruzione

- ANAC - Funzione Consultiva 2/2024 in materia di requisiti di partecipazione e controllo giudiziario
- ANAC bocchia la clausola penale legata all'aumento dei costi nel progetto di ampliamento dell'aeroporto di Capodichino

### ► Privacy

- Garante Privacy: ingente sanzione di 79 milioni irrogata a Enel Energia
- Data Breach: il Garante Privacy sanziona Unicredit per 2,8 milioni

### ► Giurisprudenza

- Licenziamento individuale e rapporto tra codice disciplinare del contratto collettivo e sistema disciplinare come parte integrante del modello 231 (Corte di cassazione - Sez. I Civile - sentenza 12 febbraio 2024, n. 3883/2024 (udienza 14/12/2023))
- Attribuzione della penale responsabilità in materia di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" anche al Datore di Lavoro in senso sostanziale (Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 17/01/2024) 05/03/2024, n. 9421)
- Obbligo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) di sospendere le attività in presenza di un pericolo grave ed imminente (Cass. Pen, Sez. IV, sentenza n. 7414 del 20 febbraio 2024)





## La nuova pubblicazione INAIL per la scelta, l'uso e la manutenzione delle scaffalature porta pallet

Frutto della collaborazione Inail, in particolare del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) e ANIMA (Federazione delle Associazioni Nazionali dell'industria Meccanica Varia ed Affine), è nato il documento dal titolo "Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione".

Le scaffalature porta pallet, nel mondo del lavoro, si intendono come dei "sistemi di stoccaggio progettati per immagazzinare unità di carico pallettizzate", ovvero oggetti da immagazzinare comprensivi del relativo supporto necessario alla movimentazione, cosiddetto pallet. Queste scaffalature "sono presenti in luoghi di lavoro di qualsiasi genere per immagazzinare oggetti di differente tipologia, come per esempio scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, componenti, attrezzature di qualsiasi composizione, forma e dimensione".

Gli aspetti legati alle scaffalature porta pallet possono "indurre i datori di lavoro e i lavoratori e i lavoratori a sottovalutare i rischi connessi al loro impiego e a ignorare i criteri per una corretta scelta, uso e manutenzione, uso e manutenzione in relazione alle caratteristiche (tipologia, dimensioni, peso) degli oggetti da immagazzinare, alla loro idonea modalità di movimentazione e dell'ambiente lavorativo".

Tale guida ha carattere non vincolante e rappresenta una sintesi "operativa" dei riferimenti legislativi e normativi che regolano il settore delle scaffalature porta pallet e indica una metodologia per l'analisi dei rischi connessi al loro utilizzo, utile anche per l'analisi di altre tipologie di scaffalature industriali. È rivolta principalmente ai datori di lavoro e ai lavoratori, ma tutte le figure professionali coinvolte nella progettazione, fabbricazione, montaggio, utilizzo, manutenzione, smontaggio e riconfigurazione della scaffalatura possono trovare utili indicazioni.

L'INAIL chiarisce che dal punto di vista legislativo "non esiste un riferimento esplicito per le scaffalature porta pallet da impiegare nei luoghi di lavoro", ma che tuttavia trova comunque applicazione nel testo unico della sicurezza (D.lgs. 81/2008) e "che si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio, in particolare, il Titolo I e il Titolo II per quel che riguarda le disposizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro".

Uno dei chiarimenti forniti dal documento in questione, riguarda gli aspetti legati alla marcatura CE delle scaffalature motorizzate e non motorizzate e delle scaffalature che possono essere parte integrante e non dell'edificio nel quale sono montate. In particolare, le scaffalature porta pallet non motorizzate e quelle che non sono parte integrante dell'edificio nel quale sono montate, "non possono essere marcate CE, in quanto per esse non esiste una normativa di prodotto specifica". Tuttavia, una scaffalatura porta pallet, seppur non motorizzata, "può essere parte integrante di un magazzino automatico. In questo caso il magazzino deve intendersi "macchina" e il rispetto dei requisiti essenziali Salute e Sicurezza (RESS) stabiliti nella Direttiva Macchine per la dichiarazione CE del magazzino dovrà essere dimostrato anche con il riferimento alle norme (non armonizzate) che riguardano le scaffalature". Dunque in un magazzino autoportante verticale (MAV), "nel quale le scaffalature ne sostengono la copertura e quelle perimetrali ne sostengono le pareti esterne, le scaffalature si considerano parte integrante dell'edificio e devono essere marcate CE secondo il Regolamento (UE) 305/2011.

Inoltre, oltre a ricordare le norme tecniche attualmente in vigore, seppur non obbligatorie, che riguardano le scaffalature porta pallet per la progettazione e per l'utilizzo, nel documento si pone particolare attenzione agli "aspetti legati alla progettazione sismica delle scaffalature".

Infatti a partire dal 2012 "a seguito del sisma verificatosi in Emilia-Romagna, e dalla successiva Ordinanza del Capo della protezione Civile (OCDPC) n. 52 del 20 febbraio 2013, per la micronizzazione sismica di tutto il territorio nazionale, è cresciuta la consapevolezza di utilizzare sistemi sismoresistenti".



A tal proposito il documento ricorda i progetti di ricerca europei Seisrack (Storage racks on seismic areas) e Seisrack II (Seismic behaviour of steel storage pallet racking systems) e indica che, partendo da questi progetti, “si è giunti alla pubblicazione della UNI EN 16681, avvenuta nel 2016 che attualmente rappresenta lo standard europeo per la progettazione di scaffalature porta pallet sismoresistenti”.

**Fonte: INAIL, Scaffalature porta pallet. Guida tecnica per la scelta, l'uso e la manutenzione, 2024**

---

### **D.L. n. 19/2024: novità in tema di regolarità degli appalti**

In data 2 marzo 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, rubricato Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che dovrà essere convertito entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il citato decreto ha previsto talune novità anche in riferimento al tema degli appalti.

L'art. 29, co. 2 del decreto, recante Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, ha apportato delle modifiche al D.Lgs. n. 276/2003.

In particolare, è stato aggiunto all'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003 il comma 1-bis, che dispone che al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.

Al comma 2 del medesimo articolo è stata altresì inserita la specificazione che l'obbligo solidale in materia contributiva, previdenziale ed assicurativa dell'appaltatore e del committente si applica anche in ipotesi di interposizione fittizia di manodopera, ossia di somministrazione priva dei requisiti previsti dal D.Lgs. n. 81/2015, nonché nei casi di appalto o distacco illeciti, vale a dire privi dei requisiti di cui agli artt. 29 e 30 del decreto citato.

Inoltre, sono state apportate delle modifiche anche all'art. 18 D.Lgs. n. 276/2003. Si è previsto infatti l'innalzamento del regime sanzionatorio per il reato di esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, nonché per il reato di utilizzo di manodopera somministrata da soggetti non autorizzati.

Infine, sono stati reintrodotti, con sanzioni peraltro inasprite sia per l'appaltatore che per il committente, i reati in materia di appalto privo dei requisiti previsti dall'art. 29 D.Lgs. n. 276/2003; di distacco privo dei requisiti di cui all'art. 30 del decreto citato e di somministrazione di lavoro realizzata con la finalità di eludere le norme inderogabili di legge o il CCNL.

È stato altresì innalzata la pena nel caso in cui il datore di lavoro sia stato già destinatario di sanzioni per i medesimi illeciti nei tre anni precedenti alla condanna.

**Fonte: D.L. 2 marzo 2024, n. 19**

---



## Decreto correttivo Cartabia: modifiche a talune norme del D.Lgs. 231/01

In data 20 marzo 2024 è stato pubblicato in GU il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, rubricato Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

All'art. 1, co. 4 della legge delega citata è previsto che, attraverso l'emanazione di un ulteriore d.lgs., entro due anni dall'adozione del citato d.lgs. 150/2022, possano essere adottate disposizioni integrative e correttive del decreto stesso.

Il decreto legislativo approvato, quindi, prevede delle integrazioni e delle correzioni a quanto introdotto con la Riforma Cartabia.

In particolare, il decreto integrativo, all'art. 7, prevede talune modifiche al d.lgs. 231/01.

Nello specifico, viene prevista una lieve modifica all'art. 59 D.Lgs. 231/01 - in tema di contestazione dell'illecito -, sostituendo il riferimento al comma 1 (abrogato con il d.lgs. 150/2022) dell'articolo 405 c.p.p. - in tema di termine delle indagini preliminari - con il vigente comma 1 dell'articolo 407-bis c.p.p., in materia di termini e forme di esercizio dell'azione penale.

Pertanto, a seguito di questa modifica, anche nel procedimento 231 dovrà essere rispettato dall'Accusa l'art. 407 bis c.p.p., introdotto appunto dalla riforma Cartabia, per quanto concerne le modalità e i termini di esercizio dell'azione penale.

Inoltre, e questa è la modifica più rilevante, viene modificato l'articolo 61 D.Lgs. 231/01, introducendosi, similmente all'articolo 425 c.p.p., il nuovo parametro decisorio che deve indurre il GUP ad emettere sentenza di non luogo a procedere, al termine dell'udienza preliminare, nel caso in cui, valutati gli elementi acquisiti, non possa essere formulata una ragionevole previsione di condanna.

L'art. 425 c.p.p. è stato infatti modificato dalla riforma Cartabia per quanto concerne la regola di giudizio: si deve ora adottare sentenza di non luogo a procedere se non vi sono sufficienti elementi per poter ritenere ragionevole una condanna dell'imputato all'esito del giudizio.

L'art. 61 D.Lgs. 231/01, invece, non era stato modificato e il testo dell'articolo manteneva quindi la regola di giudizio del previgente art. 425 c.p.p., prevedendo che il GUP dovesse emettere sentenza di non luogo a procedere se «gli elementi acquisiti risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere in giudizio la responsabilità dell'ente».

Pertanto, il decreto integrativo ha eliminato tale differenza, prevedendo la stessa regola di giudizio dell'udienza preliminare anche nei procedimenti 231.

Anche per l'ente, quindi, si dovrà adottare una sentenza di non luogo a procedere se non vi sono elementi per poter ritenere ragionevole una condanna all'esito del dibattimento.

**Fonte: D.Lgs. 19 marzo 2024, n. 31**

---



## Patente a crediti per le imprese dal 1° Ottobre 2024: cosa prevede il Decreto PNRR (D.L. n. 19/24)

La tragedia di Firenze, con cinque operai che hanno perso la vita nel grave incidente sul lavoro che si è verificato il 16 febbraio sul cantiere di un nuovo supermercato, ha rappresentato soltanto l'ultimo degli eventi per i quali Governo ha avviato un intervento urgente.

Come anticipato dal Consiglio dei Ministri del 26 Febbraio 2024, il 2 Marzo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 2 marzo 2024 n. 19 "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)". Decreto che, come riportato dall'articolo 46 "entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge".

Sono tanti i temi affrontati dal decreto rispetto la salute e sicurezza sul lavoro, si citano in particolare i seguenti articoli del D.Lgs. n. 81/2008 oggetto di modifiche:

- Articolo 27 - Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- Articolo 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori (modifica testo);
- Articolo 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori (modifica testo).

Soffermandoci in particolar modo sull'Art. 27 del testo unico della sicurezza, il Decreto PNRR 2024, riscrive completamente l'art. stesso introducendo (comma 1) il sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi o "Patente a crediti", obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendono operare nell'ambito dei cantieri edili a partire dal 1° Ottobre 2024.

Il comma 1 dell'art. 27 definisce i criteri per il rilascio della patente, che sono:

- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (Durc);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (Dvr);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (Durf).

Inoltre, il comma 11 prevede che non sono tenuti al possesso della patente le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.

La Patente verrà rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente.

Per quanto riguarda il meccanismo dei crediti, è previsto un punteggio iniziale di trenta crediti (comma 3) e sarà consentito alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei e mobili, con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

L'articolo 27 dettaglia, inoltre, le ragioni per le quali si potranno perdere i crediti acquisiti con la patente. Le decurtazioni sono di:

- 5 punti: violazioni in materia di lavoro irregolare (di cui al DL 12/2002);
- 7 punti per violazioni dell'Allegato XI relativo ai valori di esercizio di macchine e impianti;
- 10 punti: violazioni di cui all'Allegato I del TUS (che prevede i casi di sospensione dell'attività imprenditoriale come di recente modificate dal Decreto Fiscale 2022);



- 15 punti: in caso di inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale;
- 15 punti: per un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni;
- 20 punti: per morte del lavoratore.

Infine, nei casi di infortunio da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la sede territoriale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro potrà sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. I criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione saranno definiti dall'ispettorato nazionale del lavoro che con apposito decreto definirà i crediti decurtati (non si potrà decurtare oltre i 20 crediti).

In attesa del rilascio della Patente è possibile continuare a svolgere le attività di cantiere come previsto dal Titolo IV del Testo unico della sicurezza.

**Fonte: D.L. n. 19/2024**

---



## ANAC - Funzione Consultiva 2/2024 in materia di requisiti di partecipazione e controllo giudiziario

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'adunanza del 24 gennaio 2024 ha approvato, sulla base dell'istanza proposta, un parere in funzione consultiva avente ad oggetto la possibilità di partecipazione ad una gara pubblica da parte di un operatore economico sottoposto, per la durata di un anno, a controllo giudiziario ex art. 34-bis D.Lgs. n. 159/2011 «Codice Antimafia».

Si sottolinea che, sebbene il rilascio di pareri preventivi in ordine ad atti e provvedimenti delle stazioni appaltanti non rientri nella sfera di competenza dell'Autorità, il parere dell'ANAC è volto a fornire un indirizzo generale sulla base degli elementi forniti nell'istanza.

Relativamente al quesito l'Autorità chiarisce che è causa di esclusione la sussistenza:

- di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del Codice Antimafia con riferimento ai soggetti indicati al comma 3 dell'articolo citato;
- di misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.

Occorre precisare che la causa di esclusione di cui all'articolo 84, comma 4 citato non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del medesimo codice.

La norma dispone quindi che la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione, di divieto o di un tentativo di infiltrazione mafiosa costituisce motivo ostativo alla partecipazione alle gare. Pertanto, per espressa previsione normativa, la causa di esclusione prevista dall'art. 94, comma 2, del Codice degli Appalti ha natura automatica, dovendo la stazione appaltante escludere dalla gara l'operatore economico colpito dalla sanzione interdittiva.

Dalle norme richiamate deriva, quindi, che la causa di esclusione prevista dal citato art. 94, comma 2 del d.lgs. 36/2023 non operi nel caso in cui sia intervenuto a carico dell'impresa un provvedimento di ammissione al controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del Codice Antimafia. Con la conseguenza che l'operatore economico interessato dalla predetta misura può partecipare alle gare d'appalto, fermo tuttavia il necessario mantenimento, in capo allo stesso, dei requisiti generali e speciali di partecipazione alla gara, per tutta la durata della stessa e fino alla completa esecuzione del contratto d'appalto, senza soluzione di continuità.

Sembra opportuno aggiungere che la sospensione ex lege degli effetti dell'informazione interdittiva c.d. Antimafia a seguito dell'ammissione al controllo giudiziario ha efficacia solo pro futuro, consentendo la partecipazione dell'impresa sottoposta a tale misura anche ad altre procedure. In particolare il controllo giudiziario ex art. 34 bis Cod. Antimafia può sospendere gli effetti della interdittiva, ma non può eliminare gli effetti già prodotti da quest'ultima.

Pertanto, vale il principio generale dell'efficacia solo per l'avvenire dell'ammissione al controllo giudiziario, con la conseguente possibilità di partecipare a procedure ad evidenza pubblica.

**Fonte: Parere Funzione Consultiva n. 2 del 24 gennaio 2024**

---





## ANAC bocchia la clausola penale legata all'aumento dei costi nel progetto di ampliamento dell'aeroporto di Capodichino

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha deliberato che una clausola penale che scatta in caso di aumento del costo dell'opera rispetto al budget preventivamente stimato dall'amministrazione non è ammessa in una gara d'appalto.

La decisione è stata presa in merito agli affidamenti di progettazione dell'ampliamento «Arrivi» dell'aeroporto di Napoli Capodichino. La Società di Gestione dei Servizi Aeroporti Campani Spa (GESAC) aveva infatti previsto una penale a carico dell'aggiudicatario dell'appalto in caso di aumento del costo delle opere progettate rispetto al budget previsto ma, secondo ANAC, questa clausola è illegittima per due motivi:

- non è prevista dall'ordinamento italiano: la penale, infatti, può essere applicata solo in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione della prestazione così come disciplinato dall'art. 1382 del Codice Civile. Un aumento del costo dell'opera non è necessariamente imputabile all'aggiudicatario dell'appalto e può essere causato da fattori esterni, come l'aumento del prezzo dei materiali o l'inflazione;
- è contraria alla normativa sugli appalti pubblici: il Codice appalti prevede l'applicazione delle penali a carico dell'esecutore solo in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni come previsto dall'art. 113 bis comma 4 D. Lgs. 50/2016 (applicabile *ratione temporis*). La penale deve essere commisurata ai giorni di ritardo e proporzionata rispetto all'importo del contratto.

La Società campana ha 30 giorni di tempo per comunicare ad ANAC come intende adeguarsi alla delibera, potendo scegliere di eliminare la clausola penale o di modificarla in modo da renderla conforme alla legge.

La decisione di ANAC è importante perché tutela le imprese che partecipano agli appalti pubblici. La clausola penale prevista da GESAC era illegittima e avrebbe potuto ingiustificatamente penalizzare le imprese in caso di aumento dei costi delle opere rivelandosi una disposizione afflittiva.

**Fonte: Delibera n. 73 del 17 gennaio 2024**

---



## Garante Privacy: ingente sanzione di 79 milioni irrogata a Enel Energia

Con provvedimento dell'8 febbraio 2024 n. 81, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha irrogato una sanzione di 79.107.101 euro nei confronti di Enel Energia S.p.A.

Il procedimento ha tratto origine da un'indagine della Guardia di Finanza, a seguito della quale l'Autorità aveva sanzionato per 1 milione e 800mila euro quattro società per utilizzo illecito di banche dati; banche dati impiegate anche da Enel, come si avrà modo di precisare di qui a breve.

Da ulteriori accertamenti svolti dal Garante era infatti emerso che:

- Enel Energia aveva acquisito ben 978 contratti dalle quattro società, nonostante queste non appartenessero alla rete di vendita della compagnia energetica;
- i sistemi informativi destinati alla gestione dei clienti e all'attivazione dei servizi da parte della compagnia mostravano gravi carenze di sicurezza.

Tanto premesso, l'Autorità ha contestato ad Enel Energia le seguenti violazioni:

- artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del GDPR, per aver omesso di realizzare un'adeguata valutazione dei rischi connessi all'interfaccia N.Eve (il software CRM di Enel) e, conseguentemente, per aver omesso di adottare, nei confronti della rete di agenti ufficiali, le misure adeguate a garantire un corretto utilizzo delle credenziali di accesso al sistema aziendale e ad evitare la condivisione delle credenziali stesse fra più soggetti, consentendo così l'introduzione nel sistema informativo e contrattuale di Enel Energia di proposte di contratto acquisite da soggetti non autorizzati al trattamento dei dati personali e all'accesso nei sistemi della Società;
- artt. 5, par. 2, 24, par. 1 e 25 del GDPR per aver violato i doveri di accountability e di privacy by design in quanto non aveva posto in essere una efficace azione di contrasto all'operato scorretto di alcune agenzie, consentendo loro così di agire al fine di procacciare contratti a Enel Energia, e per non aver esercitato, in maniera piena e consapevole, le proprie attribuzioni e il proprio potere di controllo attraverso elementi di prevenzione, funzionalità, sicurezza dei sistemi nonché attraverso la trasparenza del trattamento e la centralità dell'interessato;
- art. 28 del GDPR per aver, da un lato, stipulato dei contratti con le proprie agenzie che prevedevano in maniera formalistica una ripartizione di responsabilità non rispondente alla concreta articolazione della filiera del trattamento - peraltro carente sotto il profilo degli obblighi di controllo in capo al titolare del trattamento - e, dall'altro, per non aver stipulato o curato che fossero stipulati i necessari atti giuridici con quei soggetti, asseritamente non conosciuti, ma in realtà - come emerso dalle risultanze istruttorie - noti ed integrati attivamente e pienamente nella filiera di vendita dei servizi della società.

Fonte: <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9988710>

---



## Data Breach: il Garante Privacy sanziona Unicredit per 2,8 milioni

L'8 febbraio 2024, l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento sanzionatorio nei confronti di Unicredit S.p.A., con il quale ha ingiunto alla banca il pagamento di 2.800.000,00 euro.

Tale provvedimento ha fatto seguito ad una notifica del 2018, con la quale Unicredit aveva comunicato al Garante un data breach - a seguito di un attacco informatico - che aveva determinato l'acquisizione illecita di alcuni dati personali dei clienti.

Nella comunicazione la banca aveva specificato che non risultavano essersi verificati accessi a dati bancari dei clienti, né tantomeno fossero state poste in essere transazioni bancarie, essendo stati violati solo dati personali quali nome, cognome, codice fiscale e codice identificativo interno della banca.

Questo quanto emerso a seguito dell'istruttoria del Garante:

- il portale di mobile banking rendeva disponibili all'interno del codice HTML restituito, anche in caso di tentativi di autenticazione non riusciti, alcuni dati personali (nome, cognome, codice fiscale, NDG) di clienti ed ex-clienti di UniCredit che, pertanto, erano suscettibili di essere liberamente consultati e acquisiti da chiunque;
- non era stato previsto, nell'ambito della procedura di autenticazione informatica degli utenti del predetto portale, alcun meccanismo in grado di contrastare efficacemente attacchi di tipo «brute force» condotti mediante l'utilizzo dei c.d. bot (programmi informatici che accedono ai siti web attraverso lo stesso canale utilizzato dagli utenti umani simulandone l'operatività).

Relativamente al primo punto, l'Autorità Garante ha sottolineato che la mancata adozione, da parte di Unicredit, di misure tecniche in grado di limitare l'accesso ai dati personali al solo personale autorizzato o all'interessato stesso, aveva determinato la possibilità che detti dati fossero accessibili da chiunque.

Con riguardo al secondo punto, invece, il Garante ha affermato che il sistema di autenticazione informatica adottato dalla banca, costituito dall'utilizzo di un User ID e di un PIN (anche semplice), risultava inadeguato a contrastare gli attacchi informatici di tipo «brute force», i quali hanno proprio la specifica finalità di individuare le credenziali di accesso degli utenti.

L'Autorità Garante ha quindi dichiarato illecito il trattamento dei dati svolto da Unicredit, giacché posto in essere in violazione dei principi di cui agli artt. 5 par. 1 lett f) e 32 GDPR.

Fonte: <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9991020>

---



## Licenziamento individuale e rapporto tra codice disciplinare del contratto collettivo e sistema disciplinare come parte integrante del modello 231 (Corte di cassazione - Sez. L Civile - sentenza 12 febbraio 2024, n. 3883/2024 (udienza 14/12/2023))

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 3883/2024, ha fornito alcune precisazioni riguardo ai rapporti tra il codice disciplinare del contratto collettivo e il sistema disciplinare come parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo introdotto dal D. Lgs. 231/2001.

La pronuncia della Corte trae origine dal ricorso presentato avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bologna che aveva rigettato l'impugnativa, da parte di un dipendente, del proprio licenziamento per giusta causa.

Come ribadito dalla Corte, secondo quanto disposto dall'art. 6, secondo comma, lett. e), l'efficace adozione del Modello, e quindi la sua idoneità, è correlata alla introduzione di un sistema disciplinare volto a sanzionare il mancato rispetto delle misure ivi indicate.

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, il sistema disciplinare per la violazione delle prescrizioni previste dal Modello, deve essere armonizzato e coordinato con le disposizioni normative e contrattuali che regolano l'esercizio del potere disciplinare da parte del datore di lavoro, con il connesso onere dell'adeguata pubblicità preventiva delle condotte punibili, del rispetto delle garanzie procedurali e del canone di proporzionalità.

In linea con quanto sopra, in stretto coordinamento con le previsioni contenute nel sistema disciplinare del Modello, nel caso in esame, nel codice disciplinare del contratto collettivo sono rilevabili le violazioni del Modello che hanno comportato un'esposizione a rischio, punibili con la sanzione conservativa della sospensione, e le violazioni significative del Modello che hanno integrato un'ipotesi penalmente rilevate, punibili con il licenziamento senza preavviso.

Sottolinea la Corte che, nel caso trattato, la contestazione mossa al lavoratore non aveva ad oggetto condotte integranti o comunque connesse a violazioni del Modello, come tali legate alla specifica mappatura dei rischi reato. L'addebito, infatti, concerneva esclusivamente la violazione degli obblighi imposti al dipendente dalle norme del codice civile, del contratto collettivo e del codice etico per aver agito «contravvenendo ai doveri lavorativi e in violazione dei principi di correttezza, lealtà e buona fede» (come anche riportato nella lettera di contestazione).

Sono, pertanto, considerati infondati gli argomenti presentati dalla parte ricorrente e volti a sostenere la riconducibilità della condotta posta in essere alle previsioni del contratto collettivo formulate in termini di violazione del Modello organizzativo, attesa la diversa portata e finalità delle due previsioni.

Nello specifico, nell'ambito del sistema delineato dal D. Lgs. 231/2001, la previsione riportata, seppur utilizzando una formula analoga a quella del CCNL e sovrapponibile da un punto di vista letterale, è volta a descrivere l'adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni/principi del Modello; mentre, nell'ambito del CCNL, la fattispecie comprende tutte le condotte non rientranti o non collegate alla prevenzione dei reati cui è finalizzato il Modello medesimo.

**Fonte:** Corte di cassazione - Sez. L Civile - sentenza 12 febbraio 2024, n. 3883/2024 (udienza 14/12/2023)

---



**Attribuzione della penale responsabilità in materia di “impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare” anche al Datore di Lavoro in senso sostanziale (Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 17/01/2024) 05/03/2024, n. 9421)**

Con la pronuncia in oggetto la Cassazione, integrando i contenuti dell’orientamento fino ad oggi preminente in materia di attribuzione della responsabilità per il reato di cui all’art. 22 D.Lgs. n. 286/1998 (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare) al Datore di Lavoro formalmente qualificato, riconosce la penale responsabilità per il reato suddetto anche in capo Datore di Lavoro in senso sostanziale.

La vicenda da cui muovono le argomentazioni della Corte si inserisce nell’ambito dell’esecuzione di un contratto di appalto avente ad oggetto la distribuzione di volantini pubblicitari e, in particolare, riguarda la condanna di un soggetto non formalmente qualificato come Datore di Lavoro dei soggetti privi di permesso di soggiorno ma le cui mansioni risultavano essere quelle di mero autista regolarmente assunto da altro soggetto giudicato separatamente. In particolare, si trattava di un dipendente che, dopo aver reclutato gli stranieri irregolari, si era sistematicamente occupato di controllarne la prestazione, di impartire loro le direttive necessarie all’esecuzione del contratto nonché di corrispondere al termine della giornata lavorativa la conseguente retribuzione.

L’occasione permette alla Corte di integrare il proprio orientamento con i seguenti principi:

1. la fattispecie di reato in oggetto descrive la condotta illecita come quella di “occupare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno”;
2. tale disposizione non pretende, per l’integrazione del delitto, che il Datore di Lavoro abbia personalmente assunto o ingaggiato lo straniero irregolare;
3. l’assunzione o l’ingaggio ad opera di terze persone non può fungere da “schermo” per porre il Datore di Lavoro al riparo da ogni responsabilità;
4. deve considerarsi Datore di Lavoro ai fini della normativa in oggetto non soltanto colui che procede all’assunzione dei lavoratori stranieri ma anche colui che, pur non avendo provveduto direttamente a tale assunzione, si avvale dell’operato di detti lavoratori tenendoli alle sue dipendenze.

La qualifica di Datore di Lavoro deve quindi attribuirsi, in un’ottica nozionistica di sostanzialità, a colui che, in concreto, si avvale in modo diretto dell’attività lavorativa dei cittadini privi di permesso di soggiorno.

**Fonte: Cass. pen., Sez. I, Sent., (data ud. 17/01/2024) 05/03/2024, n. 9421)**

---



## Obbligo del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) di sospendere le attività in presenza di un pericolo grave ed imminente (Cass. Pen, Sez. IV, sentenza n. 7414 del 20 febbraio 2024)

Con la sentenza in commento, la Suprema Corte ha esaminato il ricorso di un coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, accusato ai sensi dell'art. 589, commi 2 e 3, cod. pen. per il decesso di un lavoratore a seguito di una caduta dall'alto in quanto privo di strumenti di protezione, perché aveva ommesso di verificare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento.

In primo grado, il Tribunale di Messina aveva assolto il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dall'accusa di omicidio colposo per non aver commesso il fatto, in quanto il giudice aveva ritenuto che l'imputato avesse adeguatamente assolto ai doveri concernenti il suo ruolo di alta vigilanza imponendo al datore di lavoro di obbligare i dipendenti a indossare dispositivi individuali di sicurezza, nonché a conformarsi alle indicazioni del POS in sede di esecuzione delle lavorazioni.

In secondo grado, la Corte di appello di Messina aveva riformato ai soli effetti civili la sentenza assolutoria, in quanto aveva ritenuto che la circostanza denunciata dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provasse la presenza di un "pericolo grave e imminente" e rappresentasse un motivo più che sufficiente per adottare il provvedimento di sospensione fino alla verifica dell'avvenuto adeguamento alle disposizioni di legge, non potendosi ritenere sufficiente un semplice richiamo al rispetto delle regole.

La Suprema Corte ha ricordato che il potere-dovere inibitorio di sospensione dei lavori, attribuito al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (ex art. 92, comma 1, lett. f ), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), è correlato a qualsiasi ipotesi in cui venga riscontrato direttamente un pericolo grave e imminente, a prescindere dalla verifica di specifiche violazioni della normativa antinfortunistica e del rischio interferenziale, la cui gestione è correlata agli obblighi di alta vigilanza. L'omessa adozione dell'ordine di sospensione dei lavori costituisce una delle possibili omissioni addebitabili al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

In conclusione, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso presentato dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, sostenendo che i giudici di merito avessero ritenuto correttamente che fosse addebitabile al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione la violazione dell'obbligo previsto dalla legge di emanare l'ordine di sospensione per contrastare una situazione di pericolo grave e imminente, a prescindere dal dovere-potere di controllo del quale lo stesso sia garante nell'area del rischio interferenziale. Nel caso in esame, peraltro, i giudici di merito hanno accertato che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione fosse consapevole della predetta violazione.

**Fonte: Cass. Pen, Sez. IV, sentenza n. 7414 del 20 febbraio 2024**

---

## CONTATTI

Viale Abruzzi, 94  
20131 Milano  
Tel. 02 58 20 10

BDO Advisory Services S.r.l.  
[ras@bdo.it](mailto:ras@bdo.it)

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di servizi alle imprese.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 27 marzo 2024.

BDO Advisory Services S.r.l., società a responsabilità limitata, è membro di BDO International Limited, società di diritto inglese (company limited by guarantee), e fa parte della rete internazionale BDO, network di società indipendenti. BDO è il marchio utilizzato dal network BDO e dalle singole società indipendenti che ne fanno parte.

© 2024 BDO (Italia) - Flash Info Paper - Tutti i diritti riservati.

[www.bdo.it](http://www.bdo.it)



Vuoi ricevere la TaxNews e  
altre notizie da BDO  
direttamente via email?  
Iscriviti alle nostre mailing list.

